

STATUTO

FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALEATA FO VIA PALAZZINA 1

Numero REA: FO - 289084

Codice fiscale: 03161140409

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

Statuto della "Fare del Bene Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge n. 381 del 08.11.1991, con sede nel comune di Galeata (FC) la Società cooperativa denominata "Fare del Bene Cooperativa Sociale".

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 (duemila trenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al rag-

Allegato "B"
al n.14285
di raccolta

giungimento dello scopo sociale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Nel perseguire gli scopi suddetti, la cooperativa trova la sua fonte ispirativa nei valori e principi che sono alla base del movimento cooperativistico mondiale, che sono: la mutualità, la solidarietà, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario improntato alla cristiana carità ed alla reciproca comprensione.

Essa riconosce inoltre come parte della propria matrice ideale l'insieme dei seguenti aspetti:

- l'attenzione alla dimensione spirituale della persona;
- l'impegno per la pace, la giustizia, la non violenza;
- l'impegno alla salvaguardia dell'ambiente;
- il rispetto della vita umana nella sua pienezza, la difesa dei diritti e della dignità di ogni persona;
- la promozione della condivisione come modello privilegiato di relazione umana;
- il riconoscimento dell'appartenenza, dell'ascolto e del dialogo quali elementi indispensabili della condivisione e della corresponsabilità;
- il rispetto e la valorizzazione delle reciproche diversità;
- la ricerca comune di una vita più aperta, più piena, più autentica, più gioiosa ed equilibrata;
- il rispetto e la valorizzazione delle reciproche diversità;
- la ricerca comune di una vita più aperta, più piena, più autentica, più gioiosa ed equilibrata;
- il riconoscimento umile e sereno delle proprie capacità e dei propri limiti e la fiducia nel cammino di crescita e di consapevolezza delle singole persone e del gruppo.

Operando secondo questi principi e attingendo coerentemente a tale matrice ideale, la Cooperativa intende organizzare un'impresa senza finalità di lucro, che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali e educativi, per contribuire a realizzare realtà di condivisione e di accoglienza, all'interno di un orizzonte economico equo, solidale, sobrio, caritatevolmente fraterno.

La Cooperativa Fare del Bene si pone l'obiettivo di costituirsi, ricorrendone i presupposti, in "Società Cooperativa Europea" in base al Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, e della Direttiva 2003/72/CE del Consiglio.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane per il tramite Confcooperative Unione Provinciale di Forlì-Cesena.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della Legge 381/91, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

1) fondare, organizzare, coordinare e gestire strutture socio - assistenziali, socio - sanitarie ed educative quali case di riposo, case di cura, case albergo, case residenza, case protette, centri diurni, centri sociali, centri socio - riabilitativi, comunità alloggio, case famiglia, residenze assistenziali anche flessibili, strutture semi - residenziali, gruppi appartamento, appartamenti protetti, comunità terapeutiche, strutture riabilitative, strutture a carattere educativo, di prevenzione, di accoglienza e socializzazione finalizzate al mantenimento, supporto, assistenza e miglioramento della qualità della vita e alla integrazione sociale in particolare di anziani, malati, minori e più in generale persone in difficoltà e/o svantaggiate;

2) organizzare, fornire e gestire servizi socio sanitari, sociali ed educativi, domiciliari e non, di assistenza, sostegno e/o riabilitazione di persone in difficoltà o svantaggiate, sia presso i domicili degli interessati che presso strutture di accoglienza e/o strutture scolastiche ed educative, quali in via esemplificativa ma non esaustiva, la cura e l'igiene personale, supporto nella gestione pratica della vita quotidiana, supporto nell'igiene e pulizia della casa, preparazione e/o somministrazione e/o consegna pasti, supporto educativo per l'acquisizione e il mantenimento delle abilità personali e sociali, assistenza in ospedale, supporto emotivo tramite la compagnia e l'ascolto, servizio di accompagnamento nelle principali attività quotidiane ed impegni sociali e relazionali (compagnia presso il domicilio o presso strutture socio - sanitarie, accompagnamento a visite o per passeggiate, aiuto o consegna della spesa, sostegno nel disbrigo di piccole pratiche o questioni burocratiche, attività del tempo libero e di socializzazione), servizio di assistenza, sorveglianza, accompagnamento e trasporto di persone in difficoltà;

3) organizzare, coordinare, fornire e gestire servizi infer-

mieristici e prestazioni specialistiche socio - sanitarie sia in proprio che in convenzione con persone fisiche e giuridiche in possesso delle competenze e dei requisiti di legge;

4) organizzare e gestire strutture, attività e servizi di accoglienza ed assistenza, anche integrati, legate ai flussi migratori in particolare centri di primo soccorso e accoglienza, centri di accoglienza, centri di accoglienza per richiedenti asilo, servizi di orientamento ed integrazione, piani di accoglienza e percorsi di integrazione anche per casi vulnerabili, centri servizio per stranieri con sportelli operativi con abilitazione alla procedura di rinnovo, rilascio e aggiornamento di permessi e carte di soggiorno, animazione socio - culturale, mediazione linguistica ed interculturale, insegnamento lingua italiana e formazione anche sulle tradizioni culturali e religiose locali, accompagnamento e disbrigo pratiche burocratiche connesse con lo status di migrante, ricongiungimenti familiari, rimpatri, accompagnamento ed orientamento scolastico, lavorativo, giurisdizionale e per la ricerca di soluzioni abitative;

5) assistenza scolastica per studenti con disabilità gravi/gravissime frequentanti la scuola dell'obbligo e supporto scolastico in progetti di aiuto e sostegno a minori con bisogni specifici educativi;

6) progettare, realizzare, organizzare e gestire attività sociali ed educative rivolte ai bambini quali nidi d'infanzia, micronidi, nidi aziendali, asili, spazi bambini, centri bambini e genitori, servizi di educatrice familiare ed educatrice domiciliare o altre forme anche innovative di servizi ed assistenza all'infanzia;

7) offrire servizi di tipo didattico, educativo, rieducativi, pedagogico, psicologico, psicoterapeutico, socio-sanitario, aiuto nell'apprendimento scolastico, nelle relazioni sociali ed affettive a bambini, adolescenti, giovani anche in riferimento a situazioni di disagio psichico, disabilità e disadattamento sociale;

8) fornire e gestire servizi di supporto psico - socio - educativo a genitori e/o famiglie fragili, famiglie con disabili e, più in generale in difficoltà, per la comprensione dell'età evolutiva, la cura e la crescita dei figli, la gestione del membro fragile, anche attraverso l'organizzazione e gestione di sportelli di ascolto e/o consultori e/o sportelli socio - sanitari.

b) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera b) della Legge 381/91, le seguenti attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate:

1) organizzare e gestire strutture ricettive e per l'ospitalità alberghiere, extralberghiere e paralberghiere, strutture per la ristorazione commerciale e collettiva e servizi di

ristorazione quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, alberghi, ostelli, agriturismo, affittacamere, case per ferie, stabilimenti balneari, aree demaniali, colonie, foresterie, rifugi, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, centri preparazione e/o cottura, self service, cucine, rosticcerie, pub, ristorazione a domicilio, catering;

2) progettare, organizzare, valorizzare, realizzare e gestire itinerari turistico - culturali, progetti di turismo sostenibile e/o di valorizzazione di paesaggi ed identità locali, agenzie territoriali turistico - culturali, agenzie viaggi, tour operator, rete dei cammini, dei percorsi e delle rotte ciclo pedonali, club di prodotto, servizi di guide turistiche, servizi di trasporto per turisti, centri visita, aree protette, parchi nonché dare attuazione alle azioni e misure della Carta Europea del Turismo Sostenibile e della Convenzione Europea del Paesaggio;

3) gestire strutture per ospitare ed accudire animali in particolare, cani e gatti, e/o fornire assistenza veterinaria, negozi per la commercializzazione di prodotti per animali;

4) progettare, realizzare, organizzare, fornire, e gestire servizi per Enti pubblici e, più in generale, privati quali manutenzione ordinaria e/o straordinaria, restauro, monitoraggio, ispezione, ripristino, installazione, riparazione, pulizia, custodia di edifici, locali, strade, segnaletica stradale verticale ed orizzontale, cartellonistica turistica, verde pubblico e privato, aree boschive, cimiteri e relativi servizi cimiteriali (illuminazione lampade votive, inumazioni, tumulazioni etc.), impianti termici e/o idraulici, servizi di sgombero neve;

5) progettare, strutturare, organizzare e gestire attività e servizi rivolti ai giovani ed in particolare scambi di giovani di diversi paesi e relativi sistemi di accoglienza, iniziative sociali, turistico - culturali, ovvero legate alla formazione culturale, alla educazione al sociale ed all'ambiente, alla cittadinanza europea;

6) strutturare e gestire un centro europeo di formazione in grado di progettare sui diversi programmi europei e su tutte le tematiche dell'Unione Europea e di formare esperti in progettazione comunitaria e preparare ai concorsi pubblicati dalle istituzioni comunitarie;

7) progettare, realizzare e gestire bandi, concorsi, programmi e gare europee, internazionali, nazionali e locali anche per conto di enti pubblici e privati, comprese le strutture di diritto europeo (geie, gect etc.);

8) progettare, valorizzare, promuovere e gestire attività, prodotti, progetti e servizi atti a diffondere e rendere accessibili ai cittadini, ai giovani e alle fasce sociali deboli (anziani e portatori di handicap) gli strumenti e le tecnologie più innovative di comunicazione ed informazione;

9) progettare, organizzare, promuovere e gestire attività,

prodotti, progetti e servizi innovativi legati all'ambiente, all'energia rinnovabile, per la sicurezza degli alimenti, per la gestione sostenibile di allevamenti e della pesca;

10) produrre, realizzare, gestire, sviluppare e commercializzare progetti multimediali legati alla radio, televisione, internet, social network, blog;

11) gestire attività formative e/o Scuole per Arti e Mestieri per la valorizzazione ed il recupero di antichi mestieri, realizzazione di prodotti artigianali derivati dalla terra, roccia, ferro, legno ed altre attività artigianali in genere;

12) promuovere, organizzare e gestire laboratori artigianali ed in particolar modo di gastronomia per bambini, giovani ed anziani, al fine di trasmettere le eredità culturali artigianali ed eno-gastronomiche dagli anziani ai giovani;

13) gestire sportelli per prenotazioni informatizzate di prestazioni sanitarie, consegna dei referti di laboratorio analisi, scelta/revoca del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta, anagrafe sanitaria, rilascio esenzioni di invalidità e ticket;

14) progettare, organizzare e gestire attività e servizi in ambito educativo, ricreativo, informativo e di supporto quali: dopo scuola, laboratori didattici, centro famiglie, informagiovani, centro ludico ricreativo, centri diurni rivolti ai bambini in età scolare, orientamento scolastico e ai servizi del territorio, sorveglianza, assistenza e animazione nel pre e dopo scuola, trasporto e accompagnamento nello scuolabus e negli spostamenti di minori;

15) progettare, allestire, organizzare e gestire servizi ed eventi in ambito culturale, sportivo, ricreativo, musicale, teatrale e, più in generale, finalizzati all'intrattenimento e/o socializzazione, nonché gestire le relative strutture dove si svolgono tali attività quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, musei, biblioteche, siti archeologici, cinema, teatri, palazzetti dello sport, sale conferenze etc.;

16) gestire uffici di informazione ed indirizzo al cittadino, servizi postali privati, servizi di segretariato, archivio, centralino, elaborazione dati e comunque svolgere attività a supporto di uffici amministrativi di Aziende Pubbliche e Private;

17) svolgere, realizzare e gestire lavori di tinteggiatura, piccola muratura, idraulica, impianti di riscaldamento, piccole riparazioni ed installazioni;

18) realizzare e gestire servizi di pulizia, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, trattamenti anti larvali e adulticidi, rimozione di smog, graffiti, scritte, ruggine, muffe e sporco di uffici, aziende, aree, locali, edifici strade, piazze e aree sia pubbliche che private;

19) produrre, lavorare, assemblare, confezionare, etichetta-

re, e vendere prodotti alimentari e non anche artigianali sia propri che di terzi;

20) condurre terreni agricoli, allevamenti di bestiame e svolgere attività connesse quali la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, gestire aziende agrituristiche e/o di turismo rurale;

21) svolgere e gestire servizi di raccolta, cernita, selezione, trasporto, stoccaggio, intermediazione, trattamento, smaltimento, recupero e, più in generale, gestire i rifiuti urbani e/o speciali, sia pericolosi che non, comprese le isole ecologiche, i centri di raccolta e l'attività di spazzamento;

22) organizzare, realizzare e gestire servizi di trasporto persone;

23) fornire servizi di portierato, vigilanza e custodia, bidellaggio, sorveglianza scuole, gestione parcheggi e depositi per veicoli, lavaggio veicoli, piccoli traslochi, movimentazione archivi, facchinaggio, sgomberi cantine, box e solai, movimentazioni merci, carico e scarico, trasporti, ritiri e consegne, gestione magazzini, montaggio e smontaggio mobili.

La Cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le attività di cui al punto a) del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazio-

ni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a), b) e c) del precedente articolo .

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-

nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste per i soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci cooperatori a cui si chiede di essere ammesso;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 39 del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, la partita IVA ed il codice fiscale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di

decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione determinata dall'Organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 C.C.) e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.
- Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano trascorsi almeno due esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa. Il recesso dei soci volontari è libero. Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può effettuare un tentativo di composizione con le modalità previste dall'articolo 39 del presente statuto, salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto so-

ciali;

i) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come previsto dagli artt. 1453 e seguenti del C.C..

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa. Detta esclusione è dichiarata contestualmente al provvedimento di licenziamento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può tentare una composizione con le modalità previste dall'articolo 39 del presente statuto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax, e-mail certificata o raccomandata a mano.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie, sono demandate alla decisione dell'arbitro, previo tentativo di composizione con le modalità previste dall'articolo 39 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni ed il rimborso del sovrapprezzo, ove versato qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545 quinquies c.3 del C.C. Il rimborso delle azioni avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

I soci receduti o esclusi avranno diritto, altresì, alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relati-

vi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle ~~quote~~ azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13 e dei dividendi eventualmente maturati e deliberati relativi al bilancio dell'esercizio nel quale si è verificata la morte del socio.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione di quanto loro spettante, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e), f), g) ed i) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 50,00 (cinquanta//00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 100 (cento).

Art. 18 (Alienazione delle ~~quote~~ azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto, qualunque sia l'ammontare del conferimento.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati

in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dall'eventuale riserva straordinaria indivisibile;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al

presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Art. 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione con le modalità previste dall'art. 39 del presente statuto.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limi-

te stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

f) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;

g) a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può sempre deliberare, fatto salvo quanto indicato alla lettera b) del presente articolo, che tutti i residui attivi vengano destinati al Fondo di riserva legale indivisibile.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale se nominato ovvero se obbligatorio per legge.

Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax, e-mail o consegna manuale diretta inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario e qualora ne sia

fatta richiesta scritta dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17;
- 3) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
- 10) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale;
- 11) delibera sull'eventuale stato di crisi aziendale.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-

presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la presenza diretta o per delega della metà dei soci aventi diritto di voto e delibererà con il voto favorevole dei 3/5 dei soci presenti o rappresentati.

Restano ferme specifiche maggioranze qualificate previste da inderogabili norme di legge o da statuto.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore, persona fisica o giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (uno) socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 15 (quindici), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice presidenti.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381, nonché di quanto previsto dall'art. 2544 del codice civile, in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio Sindacale, se nominato ovvero se obbligatorio per legge, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati ovvero se obbligatori per legge, ne siano informati almeno un giorno

prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'amministratore in carica più anziano.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono assieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci rimanendo in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato ovvero se obbligatorio per legge, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle

deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII
CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola compromissoria)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espres-

sa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del tribunale del luogo ove la società ha sede.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà nel luogo ove la società ha la propria sede.

L'arbitro funzionerà e giudicherà secondo le norme previste dal vigente codice di Procedura Civile e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

Le modifiche della presente clausola e la sua soppressione sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale salvo il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci operatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c) d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/1991.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato: Neri Luciano

Firmato: Cristina Scozzoli Notaio

[illegible]